

FASCISMO E CULTURA GIURIDICA

Irene Stolzi

1. *Fascismo e storia della cultura giuridica: gli autori, gli oggetti.* Chiedersi come il discorso storiografico abbia ricostruito ruolo, identità e funzioni della cultura giuridica negli anni del fascismo non equivale ad affrontare la questione, sconfinata, della relazione tra (interpretazioni del) fascismo e diritto¹. Ma anche limitato al lato della storia della cultura giuridica, il tema continua a rivelarsi complesso. Per varie ragioni. Anzitutto perché la storia della cultura giuridica nel periodo fascista è stata scritta anche (e per molto tempo prevalentemente) da cultori del diritto positivo, da studiosi, cioè, dell'ordinamento giuridico vigente che hanno deciso – muovendo da osservatori e inclinazioni sovente molto distanti – di volgere lo sguardo in direzione di un passato (comprendibilmente) avvertito come luogo capace, più di altri, di spiegare risorse, fragilità o distorsioni della cultura giuridica coeva e successiva al ventennio. Si tratta di lavori niente affatto marginali o secondari che hanno prodotto – e producono – un importante effetto storiografico. Citando in ordine sparso e con molte omissioni: difficilmente si inizierebbe un lavoro sulla magistratura senza leggere Neppi Modona, sul diritto del lavoro senza leggere Romagnoli; sul diritto civile senza leggere le ricerche di Rodotà, Alpa, Rescigno, o sul diritto costituzionale prescindendo dai lavori di Galizia e Lanchester. Né si tratta di una produzione che ha perso progressivamente terreno: si pensi al recente libro di Sabino Cassese su *Lo Stato fascista* che conferma il diuturno interesse dell'autore per il ventennio e che testimonia, oltre tutto, alcuni rilevanti asse-

¹ Sconfinata perché ogni lavoro sul regime, come su qualsiasi altro periodo storico, raramente riesce a prescindere dalla considerazione e dalla valutazione di qualche dato giuridicamente rilevante, si tratti del riferimento a norme, sentenze, statuti, circolari ecc. Sotto un simile profilo, un interessante capitolo di indagine storiografica potrebbe essere costituito proprio da un lavoro sul diritto visto dai non-giuristi: credo infatti che da tale approfondimento, che imporrebbe una ricognizione della storiografia sul regime nel suo complesso, risulterebbe non solo – come è ovvio – una minore padronanza dello strumentario tecnico tipico del giusperito, ma anche, e quale conseguenza non paradossale di questa limitata padronanza, uno sguardo più limpido e diretto sulla portata e le implicazioni legate alla presenza di determinati materiali giuridici.

stamenti interpretativi². Recentissimo è anche il volume di Aldo Sandulli, che ugualmente dedica molto spazio alle elaborazioni dottrinali degli anni Venti e Trenta³. Lo stesso Melis, in un lavoro del 2002 espressamente dedicato alla storiografia, cita quali contributi pionieristici in materia di pubblico impiego, quelli di due giuristi di diritto positivo, Alfredo Corpaci e Mario Rusciano⁴. Questo intreccio di sensibilità disciplinari affini ma non identiche – quella del cultore del diritto positivo e quella dello storico del diritto – è diventata una caratteristica stabile delle ricerche con taglio giuridico relative al ventennio fascista, caratteristica ben espressa da alcuni rilevanti lavori collettanei. Di nuovo, attingendo ai molti possibili esempi, si veda, oltre al volume del 1990 curato da Aldo Schiavone su cui si avrà modo di tornare⁵, il lavoro curato da Raffaele Romanelli, *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi* (Roma, Donzelli, 1995), che ha affidato la stesura di alcuni saggi di natura spiccatamente storico-giuridica ad alcuni giuristi di diritto positivo⁶.

Essendo entrambi i territori popolati da studi diversi per ampiezza, approfondimento e spessore, non è agevole identificare, in via generale, caratteristiche

² S. Cassese, *Lo Stato fascista*, Bologna, il Mulino, 2010.

³ A. Sandulli, *Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia 1800/1945*, Milano, Giuffrè, 2009; cfr. anche il saggio dell'amministrativista G.C. Spottini, *Corporativismo e diritto amministrativo*, in «Diritto amministrativo», XVIII, 2010, pp. 1021-1062.

⁴ Cfr. G. Melis, *La storiografia giuridico-amministrativa sul periodo fascista*, in A. Mazzacane, a cura di, *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Baden-Baden, Nomos, 2002, pp. 21-49.

⁵ Il riferimento è ad A. Schiavone, a cura di, *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1990; in particolare, la ricostruzione del lato giusprivatistico del pensiero giuridico è affidata a C. Salvi, *La giusprivatistica tra codice e scienza*, ivi, pp. 233-274.

⁶ Mi riferisco a *Il governo costituzionale*, scritto da S. Merlini (pp. 3-72) e a *Le libertà e i diritti*, scritto invece da S. Rodotà (pp. 301-364). Ancora qualche altro esempio: il volume monografico dei «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII, 1999, dedicato a *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, ha affidato la stesura di saggi assai rilevanti a cultori del diritto positivo (U. Breccia, A. Iannarelli, A. Proto Pisani, C. Marzuoli, G.B. Ferri, A. Corpaci). O ancora: il volume collettaneo *Korporativismus in den südeuropäischen Diktaturen*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005, ha come curatori due storici del diritto (Aldo Mazzacane e Micheil Stolleis) e un giurista non-storico (Alessandro Somma, che tuttavia ha frequentato assiduamente il periodo fascista; tra i molti suoi interventi sul tema, mi limito a citare *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino: economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005). Il libro, poi, ospita al proprio interno alcuni importanti contributi di giuristi di diritto positivo (U. Romagnoli, A. Somma, I. Staff, un'altra giurista che è più volte tornata sulla giuspubblicistica del periodo fascista, C. Salvi, G. Alpa, A. D'Angelo). Un ulteriore e recente esempio – ripeto: tra i molti – può essere costituito dal lavoro curato da E. Gentile, F. Lanchester e A. Tarquini, *Alfredo Rocco: dalla crisi del parlamentarismo alla costruzione dello Stato nuovo*, Roma, Carocci, 2010.

che possano dirsi precipue dell'uno o dell'altro gruppo di autori. Quel che può rilevarsi nelle pagine dei giuristi – ripeto: con molta approssimazione – è, per un verso, la tendenza a considerare i materiali «in base alle anticipazioni del futuro che essi conterrebbero»⁷, e per l'altro, la tendenza a circoscrivere la ricostruzione storica alle vicende del proprio, specifico, campo disciplinare – la civilistica, la giuslavoristica, la scienza costituzionalistica, ecc. – dedicando prevalente attenzione al lato «tecnico» della cultura giuridica.

Né, del resto, può stupire che siano stati i giuristi a occuparsi della cultura giuridica durante il fascismo: per molto tempo, infatti, sulla testa degli storici del diritto ha gravato una duplice ipoteca: da un lato, la difficoltà a varcare le colonne d'Ercole della prima modernità (la storia del diritto – è stato detto – finisce con la scoperta dell'America)⁸. Dall'altro lato, se si esclude qualche notevole eccezione, la stessa storia della cultura giuridica è entrata stabilmente, anche se non diffusamente, nel patrimonio ermeneutico della disciplina solo a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Espressione di ambienti intellettuali e ideali diversi, i riferimenti alla cultura giuridica hanno rappresentato uno dei varchi battuti per tentare una «storicizzazione compiuta»⁹ del giuridico, per riconoscere al diritto la veste di dimensione partecipe, al pari delle altre, del carattere dei diversi tempi storici e per ciò portatore di altrettante, e diverse, visioni del mondo e del vivere associato.

Ad aver conseguito specifico risalto è stato dunque il legame necessario, costitutivo, tra dimensione tecnica e «dimensione [...] ideologica»¹⁰: il diritto, insieme alle riflessioni e agli atteggiamenti che ne hanno accompagnato o contestato le diverse epifanie normative e istituzionali, è apparso portatore di una certa visione della convivenza anche quando i suoi operatori – legislatori, scienziati, giudici, amministratori – ne siano stati scarsamente consapevoli, anche (soprattutto) quando sono stati inclini a confondere la natura tecnica del proprio lavoro con la neutralità delle sue proposizioni¹¹.

⁷ A. Mazzacane, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in Id., a cura di, *Diritto, economia e istituzioni*, cit., pp. 1-19, p. 3.

⁸ Si tratta di una frase di Jemolo riportata da A. Cavanna, *La storia del diritto moderno (secoli XVI – XVIII) nella più recente storiografia*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 1; importanti, al riguardo, le osservazioni di A. Mazzacane, *Tendenze attuali della storiografia giuridica italiana sull'età moderna e contemporanea*, in «Scienza e politica», 1992, n. 6, pp. 3-26 (tradotto anche sulla «Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte», 1992, n. 14, pp. 243-259). Si nota per inciso come, tutt'oggi, l'insegnamento universitario istituzionale obbligatorio porti la denominazione di «diritto medievale e moderno», senza alcun accenno al tornante contemporaneo.

⁹ P. Grossi, *Pagina introduttiva*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», I, 1972, pp. 1-4, p. 4.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Lo dimostra con chiarezza la nascita quasi simultanea, agli inizi degli anni Settanta, di due riviste che hanno inciso in profondità sul dibattito storico-giuridico coevo e successivo,

Ed è proprio su questo crinale, quello del rapporto tra politica, tecnica e diritto, che conviene muoversi per affrontare più da vicino il tema degli svolgimenti del discorso storico-giuridico sul regime.

2. *Giuristi di regime e cultura fascista.* Un primo, importante, gruppo di interpretazioni ha sottolineato l'esistenza di una novità fascista che si espresse anche attraverso la voce dei cosiddetti giuristi di regime. Rimane fondamentale al riguardo il pionieristico lavoro di Paolo Ungari *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, del 1963, che segna, contemporaneamente, il *dies a quo* nel processo di costruzione di una storia della cultura giuridica scritta dagli storici del diritto e nel riconoscimento di una modalità specificamente fascista di pensare al giuridico. Già il titolo appare dirompente: il fascismo si accredita, nelle pagine di Ungari, quale stagione capace di esprimere un'ideologia anche giuridica, col profilo di Alfredo Rocco che diviene comprensibile soprattutto perché connotato giuridicamente: la sua – dice Ungari – è una «intellezione profonda della realtà attraverso gli schemi del giure»¹². E poiché Rocco è un personaggio con una solida formazione positivistico-legalistica (è cioè un «giurista-giurista») le pagine di Ungari sottolineano la perfetta compatibilità dell'abito tecnico dell'uomo di diritto con l'espressione di contenuti radicalmente nuovi, parte integrante di quella scommessa di rinnovamento di cui il fascismo ambì a farsi promotore. Col totalitarismo che si palesa come concetto rilevante per la stessa (comprensione della) riflessione giuridica e col corporativismo che depone le sembianze dell'esperimento fumoso, fallimentare o classista per diventare «una delle necessità totalitarie dell'ordine nuovo»¹³.

Oltre che pionieristico, questo di Ungari è un lavoro che per molto tempo è rimasto isolato; del resto, che non si trattasse di una acquisizione innocua è ben dimostrato dal chiarimento, presente nel libro del 1963 ma anche – sintomaticamente – in un articolo di un decennio successivo, volto a indicare le ragioni che, secondo Ungari, non rendevano tacciabile la sua interpretazione di lesso antifascismo¹⁴. Ancor più eloquente, rispetto a questa difficoltà, il carattere interlocutorio dei titoli – *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta; È esistita una cultura fascista?* – utilizzati in tempi assai più recenti – 2002 e 2012 –

i «Materiali per una storia della cultura giuridica» (fondati nel 1971 da Giovanni Tarello) e i «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» (fondati nel 1972 da Paolo Grossi).

¹² P. Ungari, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia, Morcelliana, 1963, p. 23.

¹³ Ivi, p. 114.

¹⁴ Ungari, *Alfredo Rocco*, cit., p. 12. Una precisazione di analogo tenore è leggibile anche in Id., *Ideologie giuridiche e strategie istituzionali del fascismo*, in A. Aquarone e G. Vernassa, a cura di, *Il regime fascista*, Bologna, il Mulino, 1974, pp. 45-55, p. 45.

da Aldo Mazzacane e da Mario Losano¹⁵ per restituire i contorni di un dibattito tuttora in corso. La posta in gioco, evidentemente, non è bassa: sciogliere in senso affermativo il quesito circa l'esistenza di una cultura giuridica fascista rappresenta un modo per ri-orientare le interpretazioni del ventennio. Riconoscere ad alcuni dei discorsi dei giuristi il carattere della novità e della lucidità significa infatti introdurre un importante elemento di discontinuità, capace di reagire su due questioni da sempre centrali per il discorso storiografico sul regime: la questione della relazione con la precedente esperienza liberale, da un lato, e quella della scarsa corrispondenza tra le dichiarate mire palingenetiche e la pochezza delle realizzazioni, dall'altro. Sul primo fronte, riconoscere ad alcune espressioni teoriche del fascismo la capacità di aver messo a fuoco i contorni di una stagione ideale e istituzionale nuova, e nuova perché consapevole delle peculiarità del panorama novecentesco, rende più difficile vedere nel fascismo una parentesi, ma anche, e contemporaneamente, di vedervi l'esito (più o meno necessitato) di un liberalismo già non troppo liberale. Sia chiaro: i legami col prima, con la matrice statalistico-autoritaria dell'impianto teorico e istituzionale ottocentesco, non vengono recisi o negati, ma il discorso sul fascismo non può essere più contenuto nella prospettiva del mero incremento «quantitativo» degli indici di autorità. Sul secondo fronte, la convinzione di poter attribuire a certe voci del regime una robusta statura teorica, se lascia intatto il problema dello iato tra intenti e realizzazioni, impedisce tuttavia di attribuire quello iato all'assenza o alla fragilità di una adeguata riflessione a monte, costringendo a cercare altrove le ragioni della distanza (nella carenza, tra le stesse fila dei giuristi di regime, di una univoca visione della rivoluzione fascista¹⁶; nelle resistenze – teoriche e pratiche – opposte dal vecchio mondo liberale; nella difficoltà a garantire un'adeguata traduzione normativa e istituzionale di quella rivoluzione fascista pur ben tracciata nei suoi aspetti ideali; nelle smagliature o nei conflitti interni al sistema di potere fascista o in tutti questi fattori messi insieme).

Tra i pochi lavori diffusamente citati anche oltre la cerchia degli storici del diritto, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento* di Pietro Costa (Milano, Giuffrè, 1986) rappresenta probabilmente il primo tentativo di solcare, da una prospettiva ampia, non circoscritta all'esame di alcune figure salienti, il confine tra continuità e cesure assumendo il punto di vista dei discorsi dei giuristi. La scelta di effettuare un'analisi a tutto tondo della scienza giuridica otto-novecentesca, nel momento stesso in cui garantisce che il capitolo «fascismo» non sia raggiunto a partire da un'unica voce o prospettiva, lascia emergere un vorticoso gioco di combi-

¹⁵ Mazzacane, *La cultura giuridica del fascismo*, cit., p. 1; M. Losano, *Prefazione* a H. Kelsen, A. Volpicelli, *Parlamentarismo democrazia e corporativismo* (1930), ristampa a cura di Id., Torino, Aragno, 2012, pp. 7-78, p. 8.

¹⁶ Così, ad es., A. Pedio, *La cultura del totalitarismo imperfetto. Il dizionario di politica del partito nazionale fascista* (1940), Milano, Unicopli, 2000.

nazioni tra (le diverse anime e concezioni del) fascismo e (le diverse anime e concezioni della) tradizione. Di tale ricostruzione, mi limito a segnalare alcuni passaggi salienti, utili a proseguire l'itinerario che si sta tracciando.

Il primo: giuristi al pari e non meno degli altri, i giuristi di regime vengono presentati come personaggi intenti a mettere a fuoco le caratteristiche della rivoluzione fascista, a dibattere e a scontrarsi sulle caratteristiche che quella rivoluzione avrebbe dovuto avere. Orizzonte, dunque, quello dei giuristi di regime, assai articolato al proprio interno – Bottai non è Rocco, Maggiore non è Spirito, Volpicelli non è Panunzio ecc. – anche se ugualmente interessato a stare in prima linea nella progettazione del *novus ordo* totalitario¹⁷. Accomunati da tale vocazione costruttiva, immancabilmente alimentata da una critica demolitiva del passato, incluso quello endo-disciplinare, i giuristi militanti – e questo è un secondo passaggio rilevante – intrattengono con la propria tradizione epistemologica, con i suoi «enunciati» tipici, un rapporto assai più complesso di quanto a prima vista possa sembrare. A risultare, dice Costa, è una «appropriazione selettiva dei materiali della tradizione»¹⁸, una miscela nuova ricavata da ingredienti noti (anti-individualismo, organicismo, statocentrismo), miscela che rende possibile allo storico confrontarsi con due prospettive solo in apparenza contrastanti; gli consente, in particolar modo, di rilevare la rottura, il «salto di senso» che quei materiali hanno subito per effetto del loro inusuale abbinamento, ma anche di capire le ragioni che hanno reso possibile alla comunità dei giuristi non ideologizzati di ricostruire, durante e dopo il fascismo, la propria storia disciplinare nel segno della continuità, della perdurante utilizzazione di quei motivi, seppure diversamente combinati.

In questo solco interpretativo mi pare si collochi il volume curato da Schiavone nel 1990, se non erro il primo lavoro di storia della cultura giuridica che riunisce, con l'unica, parziale, eccezione di Luisa Mangoni¹⁹, soltanto voci di giuristi – di nuovo: storici del diritto e cultori del diritto vigente – e che mira a ricostruire, in relazione ai diversi ambiti del giuridico (civile, penale, costituzionale), le modalità attraverso le quali la scienza del diritto prese contatto con gli anni del fascismo.

¹⁷ Proprio nella prospettiva di ricostruire le diverse anime del totalitarismo, cfr. P. Costa, *Lo Stato totalitario: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII, 1999, pp. 61-174.

¹⁸ Id., *Lo Stato immaginario*, Milano, Giuffrè, 1986, p. 100.

¹⁹ Eccezione parziale proprio perché Luisa Mangoni è una di quegli storici – come Aquarone, Jocreau, Perfetti, De Angelis – che ha visto nella dimensione giuridica uno degli aspetti rilevanti della cultura dei diversi periodi storici. Ne sono testimonianza i suoi *La crisi dello Stato liberale e i giuristi italiani* (1982), in A. Mazzacane, a cura di, *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1986, pp. 29-56, e *Cultura giuridica e fascismo. Il diritto pubblico italiano*, in *Cultura e società negli anni del fascismo*, Milano, Cordani, 1987, pp. 433-444.

Non c'è modo di ripercorrere nel dettaglio i vari saggi che compongono il libro; di sicuro, però, l'esigenza di articolazione cui si è fatto prima riferimento si palesa come una dimensione interpretativa condivisa che conduce ad annoverare gli stessi giuristi di regime tra le espressioni culturalmente rilevanti del periodo fascista, secondo una linea storiografica che ha trovato piena conferma in altri due recentissimi lavori collettanei, *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Appendice VIII, Diritto* (2012) e il *Dizionario biografico dei giuristi italiani* (2013)²⁰, lavori che, di nuovo, riuniscono la voce di giuristi, storici e storici del diritto.

Poiché i «discorsi» non valgono a esaurire i molti significati dell'espressione cultura giuridica (fascista), un altro gruppo di interpretazioni ha messo meritatoriamente in luce l'esigenza, che mi pare attenda ancora di tradursi in ulteriori e approfondite ricerche, di abbracciare nella idea di «cultura» l'atmosfera complessiva di un contesto. È stato Aldo Mazzacane, nel 2002, a segnalare con precisione l'esigenza di valorizzare, nello studio del fascismo, «l'orizzonte internazionale» insieme a quello «interdisciplinare»²¹. La dimensione internazionale è al centro, appunto, di un libro, curato tra gli altri dallo stesso Mazzacane ed edito al culmine di un progetto di ricerca promosso dal Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte di Francoforte sul tema *Das Europa der Diktatur. Wirtschaftskontrolle und Recht*²², mentre la dimensione interdisciplinare sta ancora muovendo i suoi primi passi. Considerare, da questo punto di vista, il «rapporto tra il sapere giuridico e una più vasta costellazione di pratiche e discipline»²³, si traduce tanto nella piena riammissione della stessa «martellante retorica dei testi di diritto fascista» tra i dati storiograficamente rilevanti, quanto nell'invito a prender sul serio «i proclami verbosi, le favole inverosimili, i simboli e le ceremonie chiassose del regime»²⁴, ritenendo che anch'essi abbiano contribuito a definire il contesto di lavoro e, prima ancora, di vita, della stessa «scienza neutrale»²⁵.

²⁰ *Il contributo italiano alla storia del pensiero – Appendice VIII – Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 2012, e *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013. Particolarmente degno di nota il fatto che personaggi poliedrici, come Bottai e Spirito, siano annoverati tra i giuristi e inseriti, di conseguenza, all'interno di un *Dizionario* a essi espressamente dedicato.

²¹ Mazzacane, *La cultura giuridica del fascismo*, cit., p. 5.

²² Il riferimento è al già citato *Korporativismus in den südeuropäischen Diktaturen*.

²³ Mazzacane, *La cultura giuridica del fascismo*, cit., p. 6; in questa direzione si è mosso, ad es., il libro di Monica Cioli, giurista, che ha tentato, in un ricco e articolato lavoro, di intrecciare storia del diritto e storia dell'arte, storia del pensiero e storia delle istituzioni. Il riferimento è a M. Cioli, *Il fascismo e la «sua» arte: dottrina e istituzioni tra futurismo e Novecento*, Firenze, Olschki, 2011.

²⁴ Mazzacane, *La cultura giuridica del fascismo*, cit., p. 6.

²⁵ *Ibidem*.

3. *Variazioni sul tema della tecnica.* Senza dubbio lo scavo storiografico sul fronte dei «giuristi della tradizione» è stato circondato da molte resistenze; né questo può sorprendere: a essere coinvolta è infatti l'autobiografia di una intera comunità professionale che ha annoverato, tra i primi interpreti della stagione fascista, proprio i giuristi che vissero durante il ventennio e che mirarono, attraverso una decisa contrapposizione tra tecnica e politica, a escludere una compromissione, o almeno una compromissione significativa, tra scienza giuridica e regime²⁶ dando luogo a un riuscito processo di «retorica generativa» rispetto alle interpretazioni avvenire²⁷.

Tuttavia, anche quando si è accolta l'idea di un sostanziale abito tecnico, e in questo senso «apolitico», della scienza giuridica non (apertamente) militante, le letture più attente e mature hanno teso, e talora precocemente, a spostare il fuoco dell'indagine su due aspetti ulteriori. Per un verso, infatti, si è chiarito come il riferimento all'abito tecnico si concretasse, in fondo, nella dichiarata affezione, da parte dei giuristi, a valori e strumenti epistemologici tipici del passato ottocentesco. Per l'altro verso – e in stretta dipendenza con questa acquisizione – è diventata centrale la domanda sul tasso di consapevolezza e di efficacia connesso a tale diffusa perpetuazione di canoni tradizionali. L'indagine storica, insomma, non ha negato che il legame col passato abbia potuto svolgere una funzione di freno rispetto alla completa fascistizzazione del diritto, ma ha cominciato a chiedersi se il contegno conservatore di buona parte dei giuristi negli anni del regime sia stato consapevolmente adottato per evitare una debordanza in senso fascista degli ordinamenti, oppure se abbia riflesso difficoltà di altro segno. In particolare, si è cercato di verificare se esso non abbia descritto una fuga nel passato dovuta alla ipostatizzazione (cioè, in sostanza, dalla de-storicizzazione) del modello individualistico di convivenza, alla difficoltà, insomma, a superare la prospettiva della interazione armonica, non interferente, tra società e Stato, privato e pubblico, diritto, politica ed economia²⁸.

²⁶ Ivi, p. 3.

²⁷ P. Cappellini, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII, 1999, t. I, pp. 175-292, p. 281.

²⁸ Cfr., ad es., M. Fioravanti, *Costituzione, amministrazione*, in Schiavone, a cura di, *Stato e cultura giuridica*, cit., pp. 3-88, pp. 40 sgg.; P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, 1865-1950*, Milano, Giuffrè, 2000, *passim* ma specialmente le pp. 71 sgg.; Mazzacane, *La cultura giuridica del fascismo*, cit., pp. 10-12; G. Cazzetta, *L'autonomia del diritto del lavoro nel dibattito giuridico tra fascismo e repubblica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII, 1999, pp. 511-629, pp. 511 sgg.; L. Ferrajoli, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 56; con riferimento specifico alla scienza del diritto pubblico e amministrativo, cfr. anche Melis, *La storiografia giuridico-amministrativa*, cit., pp. 31-37.

Non sorprende quindi che lo scavo sul fronte della cultura giuridica non (apertamente) ideologizzata abbia dedicato particolare attenzione al codice civile del 1942: diritto astratto per eccellenza, forte di una tradizione di pensiero e di una elaborazione scientifica raffinatissima, quello civile è stato per molto tempo ritenuto, e proprio in forza di tali sue caratteristiche, il lato del giure meno contaminabile dal punto di vista politico. Sono stati soprattutto alcuni colti e acuti cultori del diritto civile ad aver collegato la natura eminentemente tecnica del codice al diffuso operare, nella civilistica coeva al fascismo, di una mentalità giuridica costitutivamente avversa alla prospettiva della riforma²⁹ o alla mancata messa a fuoco, per ragioni in buona parte indipendenti dal regime, di un corredo sufficientemente chiaro di idee nuove³⁰. Di modo che le pur non irrilevanti novità contenute nel codice finivano esse stesse per essere depotenziate da un quadro normativo nel suo complesso tradizionale e dall'ancor più conservatore contegno applicativo della giurisprudenza³¹.

Parallelamente, sul fronte della giuspubblicistica, l'abito statual-autoritario del liberalismo ottocentesco rimane, nel discorso storiografico, un importante elemento atto a restituire tanto la facilità di ambientamento della scienza giuridica di formazione tradizionale negli anni del regime, quanto la funzione di freno svolta rispetto alle «invadenze della politica»³². Ma diviene anche, progressivamente, il riferimento capace di spiegare atteggiamenti profondamente diversi nei confronti del fascismo: tra la posizione di Orlando, che si apparta dal regime in attesa che la tempesta passi e che le immortali coordinate di un ordine giuridico distante dall'ordine politico si riaffermino, e la posizione di un Ranelletti, che lavora all'interno del regime cercando sul fronte dell'amministrazione i tradizionali requisiti di neutralità e sovranità dello Stato, e che crede di poter

²⁹ S. Rodotà, *Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, in «Rivista del diritto commerciale», LXV, 1967, pp. 83-127, pp. 87-88; Id., *Introduzione*, in Id., a cura di, *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, il Mulino, pp. 9-24, p. 30.

³⁰ In questo senso il civilista R. Nicolò, voce *Codice civile*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VIII, Milano, Giuffrè 1960, pp. 243-249, pp. 245-246; non dissimile la lettura di A. Gambaro, *L'ambiguo destino del libro della proprietà*, in M. Sesta, a cura di, *Per i cinquant'anni del codice civile*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 93-107, p. 100.

³¹ Rodotà, *Ideologie e tecniche*, cit., pp. 106-107.

³² Si sofferma sulla coesistenza di questi due aspetti, ad es., Ferrajoli, *La cultura giuridica italiana*, cit., p. 12 e pp. 35-36; ritiene che la fedeltà ai tradizionali canoni formalistici e legalistici abbia portato la maggioranza della scienza giuridica a «comprendere e giustificare» lo stesso regime, C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia 1848-1994*, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 374-378 (si tratta di un libro, non espressamente dedicato al fascismo, che ha conosciuto varie edizioni fin dal 1974); sottolinea invece, aderendo alle interpretazioni più risalenti, la funzione di freno svolta dalla fedeltà al vecchio «metodo positivistico», L. Mengoni, *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico* (1976), in Id., *Diritto e valori*, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 11-58, p. 21.

inquadrare il ventennio nei margini di un «ritorno allo Statuto», la distanza è notevole³³, anche se la tastiera concettuale utilizzata è in gran parte la stessa. Allo stesso modo, si riduce di molto la distanza tra il Santi Romano teorico dello Stato amministrativo e il Santi Romano sostenitore della pluralità degli ordinamenti giuridici, nel momento in cui il campo di indagine storiografica non è più costretto nella alternativa tra apologeti e conservatori, ma ammette al proprio interno il profilo di personaggi interessati a innovare sensibilmente le coordinate epistemologiche del proprio discorso pur non chiudendo i rapporti con la tradizione disciplinare di provenienza. Ma si riduce, proporzionalmente, anche la distanza tra Orlando e Santi Romano e si spiega più agevolmente – senza la necessità di riferirsi a esiti paradossali³⁴ – la loro diversa partecipazione agli ingranaggi del regime. A distanziarli è la diversità dei percorsi (non solo) teorici ritenuti in grado di doppiare un obiettivo che però resta comune e che è rappresentato da una restaurazione dell'autorità dello Stato reputata capace di scongiurare la sovrapposizione tra piano giuridico e piano politico³⁵. Ed è stato sempre a partire da questi tentativi di arricchimento dell'orizzonte interpretativo che i riferimenti alla legge, alla centralità della legge, hanno acquistato un peculiare interesse storiografico. Già Sabino Cassese – con una lettura ripresa anche recentemente da Melis³⁶ – aveva notato, con riferimento a Guido Zanobini³⁷, come il silenzio di molta parte della cultura accademica ufficiale sul fronte della «fabbrica dello Stato amministrativo» fosse da attribuirsi al fatto che la costruzione della nuova veste dell'amministrazione avvenisse in gran parte al di fuori del calco legislativo. Laddove a emergere è il volto di una scienza giuridica abituata a cercare il diritto e il perimetro del proprio lavoro solo nella legge, lasciando fuori atti giuridici di diversa natura, insieme a tutta quella parte di storia che essi incarnavano. Non solo: la legge, incaricata, nella sua veste di comando generale e astratto, di segnalare la coabitazione armonica, cioè non interferente, tra privato e pubblico, tra società e Stato, continua spesso a essere investita di tali attitudini confinatrici anche in presenza di disposi-

³³ Cfr. Fioravanti, *Costituzione, amministrazione*, cit., pp. 41-42; B. Sordi, *Un giurista ottocentesco*, in O. Ranelletti, *Scritti giuridici scelti*, Napoli, Jovene, 1992, vol. I, pp. XI-XXIII, p. XVI; Melis, *La storiografia giuridico-amministrativa*, cit., p. 38.

³⁴ In questo senso invece Mangoni, *La crisi dello Stato liberale e i giuristi italiani*, cit., p. 56.

³⁵ Cfr., ad es., G. Cianferotti, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano Giuffrè, 1980, pp. 227 sgg.; Costa, *La giuspubblicistica dell'Italia unita*, cit., pp. 110-111; Id., *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. IV, *l'età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 152 sgg. e pp. 226 sgg.

³⁶ Melis, *La storiografia giuridico-amministrativa*, cit., pp. 31-36.

³⁷ Si tratta di S. Cassese, *Guido Zanobini e il sistema di diritto amministrativo degli anni Trenta*, in «Politica del diritto», V, 1974, pp. 699-715, pp. 705-710; in senso analogo, B. Sordi, *La resistibile ascesa del diritto pubblico dell'economia*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII, 1999, pp. 1030-1078.

zioni che apertamente, per dichiarazione stessa del legislatore, infrangevano il senso di quella coabitazione³⁸.

La rilevata difficoltà di molta parte della scienza giuridica di formazione tradizionale a leggere consapevolmente le trasformazioni del proprio tempo e la stessa novità rappresentata dal fascismo, ha portato la ricerca storica a rivedere le stesse valutazioni relative all'efficacia di tali contegni, sottolineando come alcuni principi – la legalità e l'irretroattività nel diritto penale, ad esempio – riuscissero a incarnare autentiche conquiste di civiltà solo se corroborati dalla presenza di contenuti normativi adeguati alla portata garantista dei principi stessi³⁹. Di nuovo, non si nega che la loro permanenza nel tessuto dell'ordinamento italiano abbia svolto una funzione di contenimento, ma si sottolinea la fragilità di simili presidii: che in Italia non siano stati raggiunti – e i fronti sensibili sono soprattutto quello penale, razziale e coloniale, fronti che hanno di recente sollecitato l'attenzione di molti, valenti storici del diritto⁴⁰ – gli esiti estremi, teorici e pratici, che furono propri della Germania nazionalsocialista non sembra più costituire, come dimostra la recente messe di studi sul tema, una esimente o una attenuante in riferimento alle vicende nostrane.

Queste letture, tuttavia, sono state affiancate da altre, non orientate a ridurne il valore, ma, appunto, a moltiplicare i fronti della possibili interazioni tra fascismo e cultura giuridica. Col risultato di aver messo a fuoco due ulteriori, e in un certo senso speculari, versanti interpretativi.

Non furono infatti solo il formalismo e la fuga dalla realtà le armi messe in campo dal lato tecnico della cultura giuridica: agli occhi dello storico è sembrato di poter cogliere anche il ritratto di una scienza del diritto meno inconsapevole, che mostrò di prendere sul serio il fascismo e il suo progetto di ristrutturazione della vita nazionale, e che mostrò di prendere sul serio, più in generale, il tenore delle trasformazioni novecentesche. A emergere è stato quindi il volto di giuristi meno sicuri riguardo alla incapacità del fascismo di penetrare in roccaforti – come quella civilistica – ritenute per virtù intrinseca non attaccabili dalle grinfie del regime⁴¹, di modo che la stessa scelta di unificazione del codice civile e commerciale,

³⁸ Cfr. I. Stolzi, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 45.

³⁹ Cfr., ad es., Ferrajoli, *La cultura giuridica*, cit., p. 42 e pp. 45-46.

⁴⁰ Si tratta di piani cui sono stati dedicati specifici contributi nel quadro della presente pubblicazione e che pertanto rimangono fuori dai margini di questo scritto. Per la stessa ragione, non si prende in considerazione l'aspetto, pur decisivo, del partito politico.

⁴¹ È questa la tesi di fondo di tutto il saggio di Cappellini, *Il fascismo invisibile*, cit.; in modo analogo, seppure in riferimento a una figura specifica, quella di Jemolo, C. Fantappiè, *Arturo Carlo Jemolo: riforma religiosa e laicità dello Stato*, Brescia, Morcelliana, 2011, pp. 59 sgg.

o la organizzazione sistematica del materiale normativo nel tessuto codicistico, è parsa legata in maniera non superficiale alle ambizioni totalitarie del regime⁴². Contemporaneamente, ma germinata dallo stesso tronco interpretativo, ha acquistato specifico rilievo storiografico anche una diversa interpretazione del ruolo tecnico svolto da una parte della cultura giuridica; in particolare, i riferimenti all'abito tecnico non hanno più descritto la sola frontiera del formalismo *d'antan*, ma la diversa posizione di quei giuristi novatori che tentarono, sia pur da osservatori diversi, di dare risposta alle sfide regolative poste dal nuovo secolo senza accedere a posizioni di supina sudditanza ideologica al fascismo. Rivendicare, come fu fatto in questi casi, il carattere tecnico del mestiere giuridico, costituì il modo per riconoscere ai giuristi una duplice capacità: la capacità di ascoltare e interpretare (più e meglio della politica) il moto della storia, le sue novità, le sue trasformazioni, e la conseguente capacità di conferire a quelle novità e a quelle trasformazioni una adeguata traduzione tecnico-dogmatica, per buona parte indipendente dalle richieste del potere e perciò legittimata ad abitare anche le stagioni successive al fascismo. Sono state soprattutto alcune figure – Fillippo Vassalli⁴³, Enrico Finzi⁴⁴,

⁴² In questo senso la tesi di R. Teti, *Codice civile e regime fascista*, Milano, Giuffrè, 1990. Contesta espressamente questa lettura sulla base della equazione tra tecnica e neutralità, G.B. Ferri, *Fillippo Vassalli e la defascistizzazione del codice civile*, in «Diritto privato», II, 1996, pp. 593-634, pp. 608-610. Nella stessa direzione, pur nel quadro di una visione più attenta a sottolineare le novità contenute nel codice, G.B. Ferri, *Il codice civile italiano del 1942 e l'ideologia corporativa fascista*, in «Europa e diritto privato», 2012, n. 2, pp. 319-395. Ugualmente incline a escludere un legame non superficiale tra codice civile e fascismo, R. Bonini, *Disegno storico del diritto privato italiano (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942)*, Bologna, Patron, 1996.

⁴³ Salvi, *La giusprivatisca fra codice e scienza*, cit., spec. pp. 254 sgg.; P. Grossi, *Il disagio di un legislatore. Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVI, 1997, pp. 377-408. Accede all'idea (tradizionale) che il peso del fascismo sia stato marginale sulla codificazione civile, di cui Vassalli fu l'artefice principale – ritenendo tuttavia che tale marginalità non sia ascrivibile allo spirito conservatore della scienza giuridica, quanto alla capacità dimostrata dai giuristi che scrissero il codice di prefigurare un sistema normativo nuovo, adeguato in generale alle trasformazioni novecentesche e perciò utilizzabile anche nel successivo contesto repubblicano –, Rescigno, *Il compleanno del codice civile*, cit., pp. 14-15. Richiama ugualmente la possibilità per il codice civile di adeguarsi senza troppi scossoni alle esigenze regolative del secondo dopoguerra, un altro illustre civilista, F. Galgano, *Conclusioni*, in Sesta, a cura di, *Per i cinquant'anni del codice civile*, cit., pp. 12-130, pp. 127-129. Sottolinea il volto spiccatamente modernizzatore della codificazione civile e le limitate influenze del regime, anche S. Patti, *Codificazione ed evoluzione del diritto privato*, Roma-Bari, Laterza, 1999, *passim*, ma spec. pp. 27 sgg.

⁴⁴ Cfr. P. Grossi, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici della Firenze italiana 1859-1950*, Milano, Giuffrè, 1986, spec. pp. 168-175; Id., *Enrico Finzi: un innovatore solitario*, in E. Finzi, *L'officina delle cose*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. V-LXI.

Widar Cesarini Sforza⁴⁵, Lorenzo Mossa⁴⁶, sul lato privato; Costantino Mortati⁴⁷, su quello pubblico – ad aver consentito di rilevare i contorni di un discorso giuridico innovativo che volle immaginare un rapporto tra passato e presente lontano tanto dalle discontinuità radicali vagheggiate dai giuristi di regime, quanto dalle altrettanto innaturali continuità inseguite dai giuristi conservatori.

E se la riammissione dei giuristi di regime nel novero delle voci degne di considerazione è stato uno dei varchi che ha portato a considerare soprattutto il rapporto col prima, con la stagione liberale e con l'impronta statualistica della giuspubblicistica ottocentesca, questa più estesa ricognizione dell'anima

⁴⁵ Su Cesarini Sforza, cfr. il lontano ma sempre attuale saggio di P. Costa, *Widar Cesarini Sforza: illusioni e certezze della giurisprudenza*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», V-VI, 1976-1977, pp. 1031-1095.

⁴⁶ Cfr. P. Grossi, *Itinerari dell'impresa*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII, 1999, pp. 999-1038, e F. Mazzarella, *Nel segno dei tempi*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 184 sgg. In generale, negli studi più recenti, si tende a considerare congiuntamente tutte o almeno la maggior parte di queste voci eterodosse: cfr., ad es., F. D'Urso, *La proprietà: un dibattito di primo Novecento*, Napoli, Editoriale scientifica, 2012; Cappellini, *Il fascismo invisibile*, cit., pp. 237 sgg. Sempre sul diritto di proprietà in prospettiva comparistica, cfr. T. Keiser, *Eigentumsrecht in Nationalsozialismus und Fascismo*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005; Stolzi, *L'ordine corporativo*, cit., spec. pp. 301 sgg. Il già citato volume del 2012 su *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, dedica voci specifiche a Lorenzo Mossa (pp. 529-532), Enrico Finzi (pp. 533-536), e Filippo Vassalli (pp. 563-567). Un'ampia disamina del pensiero di Mossa si può leggere anche in Cazzetta, *L'autonomia del diritto del lavoro*, cit., pp. 550 sgg.

⁴⁷ Cfr., ad es., i lavori collettanei di F. Lanchester, a cura di, *Costantino Mortati, costituzionalista calabrese*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1989; M. Galizia, P. Grossi, a cura di, *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, Milano, Giuffrè, 1990, con particolare riferimento a M. Fioravanti, *Dottrina dello Stato-persona e dottrina della costituzione. Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica italiana* (pp. 45-185); e inoltre Mangoni, *Cultura giuridica e fascismo. Il diritto pubblico italiano*, cit., pp. 439 sgg.; G. Zagrebelsky, premessa a C. Mortati, *La costituzione in senso materiale*, Milano, Giuffrè, 1998 (ristampa inalterata), pp. VII-XXXVIII; E. Cheli, premessa a C. Mortati, *L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano*, Milano, Giuffrè, 2000 (ristampa inalterata), pp. V-X; Ferrajoli, *La cultura giuridica*, cit., p. 47; L. Mannori, B. Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza, 2001, spec. pp. 453 sgg. Da segnalare il numero monografico dei «Materiali per una storia della cultura giuridica» del 1992 dedicato a *Il diritto amministrativo degli anni Trenta*, numero significativo proprio perché gli anni Trenta vengono considerati una parte rilevante della storia disciplinare del diritto amministrativo, anche di quella che seguirà gli anni del regime. Una diversa interpretazione, che vede in Mortati uno degli alfieri della logica monistico-totalitaria, è quella di Cianferotti, *V. E. Orlando*, cit., pp. 286 sgg., e quella fornita a più riprese da I. Staff, di cui si veda: *Costantino Mortati: Verfassung im materiellen Sinn. Ein Beitrag zur Rechtsentwicklung im faschistischen Italien und im Deutschland der Weimarer Zeit und im Nationalsozialismus*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXIII, 1994, pp. 265-364; Id., *Zur Reception totalitärer Staatstheorie in Italien*, in «KritV», 1999, n. 82, pp. 444-451; Id., *Teorie costituzionalistiche del fascismo*, in Mazzacane, a cura di, *Diritto, economia e istituzioni*, cit., pp. 83-126.

«tecnica» del discorso giuridico, ha portato a valutare diversamente soprattutto la relazione col «dopo», col tempo successivo al fascismo⁴⁸. Il nodo decisivo – non sciolto, neppure sotto il profilo giuridico, dalla pochezza del processo epurativo – rappresentato dal problema della continuità (degli uomini, delle norme, delle istituzioni, dei discorsi) ha costituito un’importante occasione per fare il punto sul rapporto del giuridico con la temporalità storica. Che è stato poi il modo di chiedersi se davvero l’appartenenza delle regole al medesimo contesto applicativo riuscisse a far scomparire ogni «differenza di origini», rendendo possibile una coabitazione non (troppo) conflittuale tra le «vestigia romane», i «quartieri borghesi ottocenteschi» e i «grandi edifici littori»⁴⁹. Da un simile punto di vista, il discorso storiografico ha progressivamente concentrato l’attenzione sul «prezzo pagato»⁵⁰ dal sistema italiano per garantire una seconda vita conforme (o almeno non difforme) ai principi della democrazia costituzionale a quell’imponente tessuto di continuità. Prezzo che non è apparso, in ogni caso, trascurabile: per la rilevata presenza di molte zavorre autoritarie, ma anche per il lungo operare di una mentalità giuridica che ha teso, dopo il 1945, a marginalizzare l’incidenza del regime e a rinnovare la propria fedeltà all’ideario giuridico tradizionale, prefascista. E se questa difficoltà a staccarsi dal passato aveva reso difficile, negli anni Venti, la percezione della rottura fascista, essa tenderà a rendere ostica la percezione della rottura repubblicana determinando un preoccupante «straniamento»⁵¹ del ceto dei giuristi (quanto meno) dal corso iniziale della storia democratica.

⁴⁸ Rilevanti in tal senso i titoli di alcuni volumi che si sono citati e che pongono l’accento proprio sul rapporto tra Italia fascista e Italia democratica; mi riferisco a Romanelli, a cura di, *Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi*, cit., a Schiavone, a cura di, *Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica*, e al volume monografico dei «Quaderni fiorentini» intitolato a *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, cit.

⁴⁹ In questo senso, con riferimento esplicito al codice civile, cfr. Alpa, *La cultura delle regole*, cit., pp. 307-308. È stato sempre Alpa, peraltro, a rilevare l’importante sfasatura tra il codice e il tessuto di principi della Costituzione repubblicana: cfr. Id., *Per la revisione del codice civile*, in «Giurisprudenza italiana», 1992, n. 26, pp. 97-104, p. 103. Come noto, riteneva che il codice civile recasse importanti tracce dell’ideologia autoritaria del fascismo, G. Tarello, *Corporativismo* (1970), in Id., *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna, il Mulino, 1988, pp. 371-383, p. 382.

⁵⁰ Cappellini, *Il fascismo invisibile*, cit., p. 279.

⁵¹ N. Irti, *Una generazione di giuristi*, s.l., edizioni All’insegna del pesce d’oro, 1988, p. 16; Cappellini, *Il fascismo invisibile*, cit., pp. 279-280; Rodotà, *Ideologie e tecniche*, cit., p. 106; Id., *Funzione politica del diritto dell’economia*, cit., pp. 244-247; Ferrajoli, *La cultura giuridica*, cit., p. 57 e p. 62. In senso analogo, Alpa, *La cultura delle regole*, cit., pp. 324-326; P. Grossi, *La fantasia nel diritto*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XV, 1986, pp. 589-592; Melis, *La storiografia giuridico-amministrativa*, cit., p. 48; Cazzetta, *L’autonomia del diritto del lavoro*, cit., pp. 596 sgg.

4. *Il fascismo riconosciuto.* A essersi registrata è dunque una importante torsione della domanda presupposta all'indagine storiografica: dal chiedersi se e quanto fascisti (o fascistizzati) fossero il diritto e la cultura giuridica, si è passati a ricostruire le tante, diverse immagini di cultura giuridica circolanti negli anni del fascismo, che del suo tempo è stato un interprete rilevante, sebbene diversamente interpretato dagli stessi contemporanei. Ne è emersa la progressiva emancipazione delle valutazioni del ventennio da contrapposizioni nitide, stilizzate, prima tra tutte quella – che ha avuto tanta parte nell'esame degli aspetti giuridici del regime – tra ideologi e tecnici, considerati a loro volta come categorie chiaramente distinte e omogenee al loro interno.

Finché invece ci si è chiesti quanto fascisti o fascistizzati fossero il diritto e la cultura giuridica, a dover essere presupposta, quale necessario termine di confronto, era una definizione di fascismo relativamente chiara e univoca, col rischio di dover lasciar fuori – bollandole come marginali o eccentriche – quelle voci e quelle vicende scarsamente compatibili con l'ipotesi interpretativa abbracciata⁵². Viceversa, la scommessa sulla varietà e molteplicità, scaturita essenzialmente dall'esigenza di recupero di un legame forte (o più forte) del diritto e della sua cultura con la temporalità storica, ha portato ad allargare sensibilmente lo spettro dell'indagine storiografica.

Questa crescente attenzione alle articolazioni, tuttavia, pur rendendo meno agevole e, per certi aspetti, (nuovamente) prematura la stesura di opere di sintesi sul fascismo, non sembra abbia offuscato e sgranato la fisionomia del ventennio. Direi anzi che ha costituito una delle vie battute per conferire al fascismo una più solida e corposa identità storica (e storiografica). Un simile esito, niente affatto scontato, si è potuto conseguire anche per la diffusa condivisione di alcuni preliminari riferimenti interpretativi, tutti orientati a porre in risalto la specifica discontinuità della vicenda fascista. In estrema sintesi, il fascismo appare compiutamente restituito al Novecento presentandosi come stagione storica inimmaginabile fuori dalle peculiari (e inedite) richieste regolative espresse dal panorama europeo post-bellico. In questo quadro, è stato soprattutto il tema della costruzione dell'ordine⁵³, di un ordine che all'indomani del primo conflitto mondiale non appariva più conseguibile per effetto della interazione armonica e spontanea tra società e Stato, tra politica ed economia ad aver dato nuovo slancio, nel lessico giuridico, alla nozione di totalitarismo, a una nozione incaricata di descrivere i contorni di una scommessa di organizzazione della convivenza distante da quelle prospettate e/o sperimentate dagli autoritarismi precedenti.

⁵² Cappellini, *Il fascismo invisibile*, cit., pp. 198-199.

⁵³ Chiarissimo nel restituire questa acquisizione, che mi pare generalmente condivisa dalla storiografia più recente, Costa, *Civitas*, vol. IV, cit., p. 256 e p. 271.

Quanto poi queste articolazioni della ricerca storica siano il frutto di un mutamento del quadro ideale complessivo, quanto, insomma, riflettano il transito dalla guerra fredda al crollo del muro di Berlino, resta non facile da dire. Il discorso storico-giuridico sul fascismo si è infatti mosso lungo un diagramma cronologico increspato, non lineare, caratterizzato da acquisizioni diversamente dataate e di cui si è cercato di dar conto nelle pagine precedenti. Probabilmente sono due i fronti interpretativi che hanno guadagnato spazio a partire dai primi anni Novanta: quello teso a valorizzare la voce dei novatori non (necessariamente) fascisti e quello, speculare ma non in contrasto col primo, orientato a rendere visibile il fascismo anche in zone – come il codice civile e i discorsi della scienza accademica ufficiale⁵⁴ – per molto tempo reputate immuni da soverchie contaminazioni autoritarie. Ma anche in questo caso non è agevole stabilire se simili recuperi siano attribuibili al cambiamento generale di clima o ad altri fattori, quali l'accresciuta distanza dal ventennio e la maggiore libertà degli interpreti dalle letture di chi visse durante il fascismo. Probabilmente – si tratta di osservazioni già fatte altrove – un ruolo di qualche rilievo lo può aver svolto il crescente e diffuso riferimento al tema della crisi (delle fonti, della legge, dello Stato, del diritto ecc.), riferimento ben testimoniato dall'ingresso, nel lessico giuridico, del prefisso «de» (decodificazione, denazionalizzazione, delegificazione ecc.). Non è forse azzardato sostenere che il richiamo alla «crisi», oltre ad aver alimentato un generale bisogno di storia (e di storici?), abbia rappresentato il varco attraverso il quale un discorso specialistico e appartato, come quello giuridico, ha tentato di effettuare un bilancio sulla perdurante centralità politico-regolativa di alcuni strumenti (lo Stato, la legge, il codice ecc.), bilancio che ha imposto di chiedersi non solo se e quando fosse finito il Novecento, ma anche quando fosse iniziato, riammettendo lo stesso fascismo nel discorso sulle «origini dell'oggi».

Resterebbero, infine, da considerare i rapporti tra storiografia «generale» e storiografia propriamente giuridica: appurato che su alcuni fronti sia possibile rintracciare un nuovo timbro della ricerca storico-giuridica, si tratta ancora di capire se storici e storici del diritto si siano in qualche modo condizionati, oppure se abbiano strutturato le rispettive interpretazioni muovendosi su binari essenzialmente paralleli. Sarebbe dunque da verificare non soltanto se si leggano a vicenda, ma anche come si avvicinino ai rispettivi studi, se siano, in particolare, interessati a cogliere in essi le diverse scelte interpretative, o se, viceversa, tendano a utilizzare gli studi non specificamente legati al proprio ambito di ricerca solo per ricavare dati, notizie, informazioni da rifondere (snaturandoli?) all'interno dei propri lavori.

⁵⁴ Così Mazzacane con riferimento specifico ai cultori del diritto pubblico e coerentemente con l'idea di cultura che si è prima menzionata; sul punto, cfr. Mazzacane, *La cultura giuridica del fascismo*, cit., pp. 11-12.